



COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

ART. 1 – Oggetto

E' istituita la Commissione comunale per lo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n°17.

ART. 2 – Competenze

La Commissione per lo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/1999).

ART. 3 – Composizione

La Commissione è composta da:

- Il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- L'Assessore competente in materia di sport;
- Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- Tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;
- Due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su designazione dei consigli di Istituto.

Alle riunioni della Commissione è prevista la partecipazione di un dipendente comunale del settore sport in qualità di segretario verbalizzante.

ART. 4 – Convocazione Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

ART. 5 – Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 – Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro tre mesi dalla adozione del presente Regolamento.

ART. 7 – Partecipazione sedute

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi. Sono previsti i rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

ART. 8 – Spese funzionamento

Le eventuali spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

ART. 9 – Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo cinque assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organi a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto.

ART. 10 – Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 – Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

ART. 12 – Entrata in vigore e diffusione

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del presente Regolamento verrà inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.